

16 ottobre 2023-HOST RHO FIERA

**Etichettatura Energetica ed ecodesign per la refrigerazione:
novità, norme europee, vigilanza sul mercato**

Vigilanza sui prodotti

Maria Giulia Di Noia

Responsabile U.O. Vigilanza a tutela della fede pubblica

Area Tutela del mercato

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi



La **Camera di commercio** è un ente pubblico ad autonomia funzionale, che promuove lo sviluppo del sistema imprenditoriale, curandone gli interessi generali nell'ambito del territorio di competenza

Svolge funzioni amministrative, attività di supporto e promozione delle imprese

La Camera di commercio è dotata di potestà statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria.

Principali settori di intervento

- **Pubblicità legale**, connessa alla tenuta del Registro Imprese, del Repertorio economico amministrativo, di albi e ruoli.
- **Promozione della competitività delle imprese e del territorio**, propone bandi, contributi, attività d'informazione economica, assistenza tecnica per la creazione di imprese e start up, orientamento al lavoro e alle professioni, promozione della digitalizzazione e dell'efficienza energetica



- **tutela del mercato e della fede pubblica**, dal 2000, in seguito all'attribuzione delle funzioni dei soppressi uffici provinciali del Ministero delle Imprese e del made in Italy, la Camera interviene a tutela del consumatore e dell'impresa
- **funzioni di vigilanza e sanzionatorie sulla sicurezza e conformità dei prodotti**, degli strumenti di misura e nel settore orafo; provvede al rilascio dei certificati di origine delle merci e dei documenti per l'esportazione; procede alla rilevazione dei prezzi e delle tariffe; offre strumenti per la risoluzione alternativa delle controversie; promuove codici di autoregolamentazione

Vigilanza del mercato - definizione

Le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile e tutelino l'interesse pubblico oggetto di tale normativa.

Regolamento UE n. 1020 del 2019



Regolamento UE n.1020/2019

La Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022

Individua strumenti di potenziamento dell'efficacia della vigilanza con particolare attenzione alle nuove catene di fornitura dei prodotti, alle **vendite online**.

Include tra gli **operatori economici** destinatari di obblighi di applicazione delle normative di armonizzazione, i «fornitori di servizi di logistica» e i «fornitori dei servizi dell'informazione»

La Guida blu ha lo scopo di armonizzare l'interpretazione di istituti della legislazione UE
Chiarisce, per esempio, il concetto di immissione sul mercato



L'immissione sul mercato è il momento decisivo per determinare l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione.

i prodotti messi a disposizione sul mercato dell'Unione devono essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al momento dell'immissione sul mercato.



Un prodotto è **immeso sul mercato** quando è messo a disposizione **per la prima volta** sul mercato dell'Unione. Il fabbricante o l' importatore immettono i prodotti sul mercato UE quando forniscono un prodotto a un distributore o a un utilizzatore finale per la prima volta.

Ci si riferisce a ogni **singolo prodotto** e non a un tipo di prodotto, infatti, anche se un tipo o un modello di prodotto è già stato immesso sul mercato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa di armonizzazione dell'Unione che stabilisce nuovi requisiti obbligatori, i singoli esemplari dello stesso tipo o modello immessi sul mercato dopo che i nuovi requisiti sono diventati applicabili devono conformarsi ai nuovi requisiti.

I prodotti nuovi fabbricati nell'Unione e tutti i prodotti importati da paesi terzi devono essere conformi alle disposizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile quando vengono immessi sul mercato.

L'immissione di un prodotto sul mercato presuppone che la fase di fabbricazione sia stata completata e che esista un'offerta o un accordo tra due soggetti per il trasferimento della proprietà o del possesso.



Sospensione dell'immissione in libera pratica

Le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica di un prodotto se nel corso dei controlli si verifica che:

- a) il prodotto non è accompagnato dalla documentazione prescritta dal diritto dell'Unione ad esso applicabile o sussiste un ragionevole dubbio quanto all'autenticità, all'accuratezza o alla completezza di tale documentazione;
 - b) il prodotto non è contrassegnato o etichettato conformemente a tale diritto dell'Unione ad esso applicabile;
 - c) il prodotto reca la marcatura CE o altra marcatura prescritta da tale diritto dell'Unione ad esso applicabile apposta in modo falso o fuorviante;
 - d) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i dati di contatto, incluso l'indirizzo postale, di un operatore economico avente compiti riguardanti il prodotto soggetto alla normativa di armonizzazione dell'Unione non sono indicati o identificabili;
 - e) per qualsiasi altra ragione quando vi è motivo di ritenere che il prodotto non è conforme al diritto dell'Unione ad esso applicabile o che esso presenta un rischio grave per la salute, la sicurezza, l'ambiente o un qualsiasi altro interesse pubblico di cui all'articolo 1.
- NB** L'immissione sul mercato può avvenire prima dell'immissione in libera pratica, ad esempio in caso di vendite online o a distanza da parte di operatori economici ubicati al di fuori dell'UE. L'immissione sul mercato può avvenire anche dopo l'immissione in libera pratica.

Scopo della vigilanza

Rafforzare il mercato unico, garantendo un'applicazione effettiva ed omogenea della normativa di armonizzazione in modo che sia assicurata la libera circolazione solo ai prodotti conformi.

Come?

Promuovere azioni efficaci di **informazione e di controllo** affinché i fornitori e i distributori stabiliti sul territorio adempiano agli obblighi stabiliti aumentando l'efficienza energetica dei prodotti connessi all'energia e orientando la scelta consapevole dei consumatori verso prodotti più efficienti grazie a informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo di energia e sulle risorse impiegate.

Intervenire in caso di mancato adempimento degli obblighi normativi per evitare distorsioni ad un corretto funzionamento del mercato interno a tutela degli operatori e dei consumatori con:

- azioni correttive richieste all'OE
- applicazione di sanzioni
- provvedimenti restrittivi sulla libera circolazione dei prodotti non conformi

Decreto Legislativo n. 104/2012
(etichettatura energetica)

Decreto Legislativo n. 15/2011
(progettazione ecocompatibile)

Decreto Legislativo 157/2022
(riordino sistema di vigilanza del mercato)

Reg UE 1369/2017
(etichettatura energetica)

Direttiva UE 2009/125
(progettazione ecocompatibile)

Regolamenti delegati UE
2015/1094

(frigoriferi professionali EL)

2015/1095

(frigoriferi professionali ED)

2019/2018 (EL)

(Refrigerazione per la vendita diretta)

2019/2024(ED)

(Refrigerazione per la vendita diretta)

Autorità competenti a vigilare sulla conformità dei prodotti connessi all'energia

- **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**,
che si avvale di **ENEA**,
coadiutore tecnico dei controlli
- **Camere di commercio**
- **Guardia di finanza**
- **Agenzia delle Dogane**,
svolge le funzioni di controllo
alle frontiere esterne



OBBLIGHI DEI FORNITORI DI FRIGORIFERI PROFESSIONALI (EL)

garantire il rispetto delle seguenti specifiche:

- a) ciascun armadio frigorifero/congelatore professionale è provvisto di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto stabilito nell'allegato III;
- b) per ciascun modello di armadio frigorifero/congelatore professionale è messa a disposizione dei distributori un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto stabilito nell'allegato III;
- c) è messa a disposizione una scheda relativa al prodotto, secondo quanto stabilito nell'allegato IV;
- d) per ciascun modello di armadio frigorifero/congelatore professionale è messa a disposizione dei distributori una scheda elettronica relativa al prodotto, secondo quanto stabilito nell'allegato IV;
- e) su richiesta delle autorità degli Stati membri è fornita la documentazione tecnica, secondo quanto stabilito all'allegato V
- f) la pubblicità di uno specifico modello di armadio frigorifero/congelatore professionale, in cui figurano informazioni connesse al consumo di energia o sul prezzo, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello;
- g) il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di armadio frigorifero/congelatore professionale, che descrive i parametri tecnici specifici del prodotto, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello.

OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI DI FRIGORIFERI PROFESSIONALI (EL)

garantire che:

- a) presso il punto vendita ciascun armadio frigorifero/congelatore professionale riporti l'etichetta energetica apposta all'esterno della parte anteriore o superiore dell'apparecchio in modo da risultare chiaramente visibile;
- b) gli armadi frigoriferi/congelatori professionali posti in vendita, noleggio o locazione-vendita in situazioni in cui il potenziale utilizzatore finale non può prendere visione del prodotto esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni provviste dai fornitori a norma dell'allegato VI, tranne quando l'offerta è fatta via Internet, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'allegato VII;
- c) la pubblicità di uno specifico modello di armadio frigorifero/congelatore professionale, in cui figurano informazioni connesse al consumo di energia o sul prezzo, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello;
- d) il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di armadio frigorifero/congelatore professionale, che descrive i parametri tecnici specifici del prodotto, fa riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello.



OBBLIGHI DEI FORNITORI FRIGORIFERI PROFESSIONALI(ED)

Specifiche di efficienza energetica

Specifiche in tema di informazioni di prodotto

a) nel libretto di istruzioni destinato agli installatori e agli utilizzatori finali, nonché nei siti web a libero accesso dei fabbricanti, dei loro rappresentanti autorizzati e degli importatori, per gli armadi refrigerati professionali sono fornite le seguenti informazioni di prodotto:

i) la categoria dell'apparecchio, in particolare se si tratta di un armadio verticale od orizzontale;
ii) se del caso, se si tratta di un armadio ad alte prestazioni, a basse prestazioni o di un frigocongelatore;

iii) le temperature di esercizio previste per l'armadio — alimenti refrigerati, congelati o multiuso;

iv) il volume netto di ogni scomparto, espresso in litri e arrotondato al primo decimale;

v) il consumo annuo di energia dell'armadio, espresso in kWh/anno;

vi) l'indice di efficienza energetica dell'armadio — ad eccezione dei frigocongelatori, per i quali viene dichiarato il consumo giornaliero indicativo di energia — attraverso verifiche, effettuate alla temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati, degli scomparti destinati esclusivamente a tale temperatura, nonché verifiche alla temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti congelati di quelli destinati esclusivamente a tale temperatura;
vii) per quanto riguarda gli armadi a basse prestazioni, la seguente indicazione: «Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 25 °C e non è pertanto idoneo all'utilizzo nelle cucine professionali molto calde»;

viii) per quanto riguarda gli armadi ad alte prestazioni, la seguente indicazione: «Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C»;

ix) eventuali precauzioni specifiche da adottare in fase di utilizzo e di manutenzione dell'armadio allo scopo di ottimizzarne l'efficienza energetica;

x) il tipo, il nome e il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del fluido refrigerante contenuto nell'armadio;

xi) la carica refrigerante, espressa in kg e arrotondata al secondo decimale;

xii) informazioni utili per il riciclaggio o lo smaltimento a fine vita.

OBBLIGHI FORNITORI APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE CON FUNZIONI DI VENDITA DIRETTA (EL)

- a) ogni apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta sia corredato di un'etichetta stampata nel formato di cui all'allegato III;
- b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all'allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;
- c) su specifica richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;
- d) il contenuto della documentazione tecnica di cui all'allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;
- e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente all'allegato VII;
- f) il materiale tecnico-promozionale o il materiale promozionale di altro tipo, anche su Internet, riguardante un determinato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, includa la classe di efficienza energetica di detto modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
- g) un'etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell'allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta;
- h) una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell'allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Divieto di elusione

Il fabbricante, l'importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall'importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

OBBLIGHI DISTRIBUTORI APPARECCHI DI REFRIGERAZIONE CON FUNZIONI DI VENDITA DIRETTA (EL)

I distributori provvedono affinché:

- a) nei punti vendita, incluse le fiere, ogni apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta riporti l'etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell'articolo 3, punto 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile negli apparecchi da incasso e, per tutti gli altri apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore dell'apparecchio di refrigerazione in modo che sia chiaramente visibile;
- b) in caso di vendita a distanza siano fornite l'etichetta e la scheda informativa del prodotto, conformemente agli allegati VII e VIII;
- c) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un dato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, anche su Internet, riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
- d) il materiale tecnico-promozionale o il materiale promozionale di altro tipo, anche su Internet, che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, includa la classe di efficienza energetica di detto modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull'etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII.

Obblighi delle piattaforme di hosting su Internet

Le **piattaforme di hosting su internet** assicurano che:

l'etichetta elettronica e la scheda informativa del prodotto in formato elettronico fornite dal distributore siano esposte con chiarezza, in conformità all'allegato VIII, su tutte le apparecchiature di refrigerazione con funzione di vendita diretta vendute direttamente attraverso il sito.

La vigilanza in Italia

I piani nazionali

Per avvalersi del sistema camerale nell'attività di vigilanza, il Ministero dello Sviluppo Economico formalizzava i reciproci impegni di collaborazione in periodici Protocolli d'Intesa siglati con Unioncamere e con ENEA, a cui seguivano piani esecutivi e convenzioni tra Unioncamere e Camere di commercio coinvolte, con le quali vengono definiti

- Obiettivi (numero e tipologia dei controlli)
- Risorse dedicate
- Tipologia di prodotti da verificare
- Tipologia di controlli da eseguire
- Tempi di attuazione
- Soggetti coinvolti
- Procedure

Progetti nazionali dal 2014

- ❑ Sorgenti luminose
- ❑ Frigoriferi
- ❑ Lampade led
- ❑ Condizionatori
- ❑ Lavastoviglie
- ❑ Frigobar e cantinette
- ❑ Forni

Progetti locali dal 2015

- ❑ Condizionatori
- ❑ Frigoriferi
- ❑ Lampadine
- ❑ Frigoriferi professionali (online)2018: su 61 prodotti, 37 non conformi



PROGETTO UE - EEPLIANT 3

- ☐ Horizon 2020
- ☐ Coordinato da: PROSAFE, AEA e vores bureau
- ☐ giugno 2019 – novembre 2023
- ☐ 24 autorità di vigilanza del mercato
- ☐ Attività: implementare strumenti e procedure per rendere più efficace la vigilanza del mercato, armonizzare le procedure, evidenziare possibili miglioramenti, sottoporre a controllo le tipologie di prodotto individuate quali:
 - ☐ Condizionatori
 - ☐ Asciugatrici
 - ☐ Sorgenti luminose
 - ☐ Refrigerazione (cantinette / apparecchi di refrigerazione per la vendita diretta)



JAHARP 2020

(sicurezza USB - asciugatrici)

JAHARP 2021

TV-e-commerce (EL e ED)

JAHARP 2022

- ❑ Coordinato da: PROSAFE
- ❑ Durata: 24 mesi
- ❑ 25 autorità di vigilanza del mercato di 16 Stati UE
- ❑ 5 progetti co-finanziati dall'UE



Obiettivi

- ✓ Eliminare i prodotti non conformi e/o pericolosi dal mercato
- ✓ Supportare l'applicazione del nuovo Regolamento sulla Vigilanza del Mercato (UE) 2019/1020

Prodotti da verificare

- ❑ Lavatrici
- ❑ Refrigerazione professionale
- ❑

Attività orizzontali

- ❑ Armonizzazione della vigilanza del mercato



Principali fasi della vigilanza

Programmazione e pianificazione delle attività

Esecuzione delle attività di verifica

- verifica in loco (punti vendita, luoghi di produzione, depositi, **fiere, siti web**)
- esame visivo prodotti, etichette e informazioni obbligatorie
- verifica banca dati EPREL
- verifica tracciabilità
- eventuale comunicazione avvio controllo
- erichiesta ed esame documentazione tecnica
- prelievo prodotti
- esecuzione prove (laboratorio accreditato)
- comunicazione esito prova
- valutazione eventuali azioni correttive
- eventuale ripetizione prove su tre esemplari se esito non conforme (laboratorio accreditato)

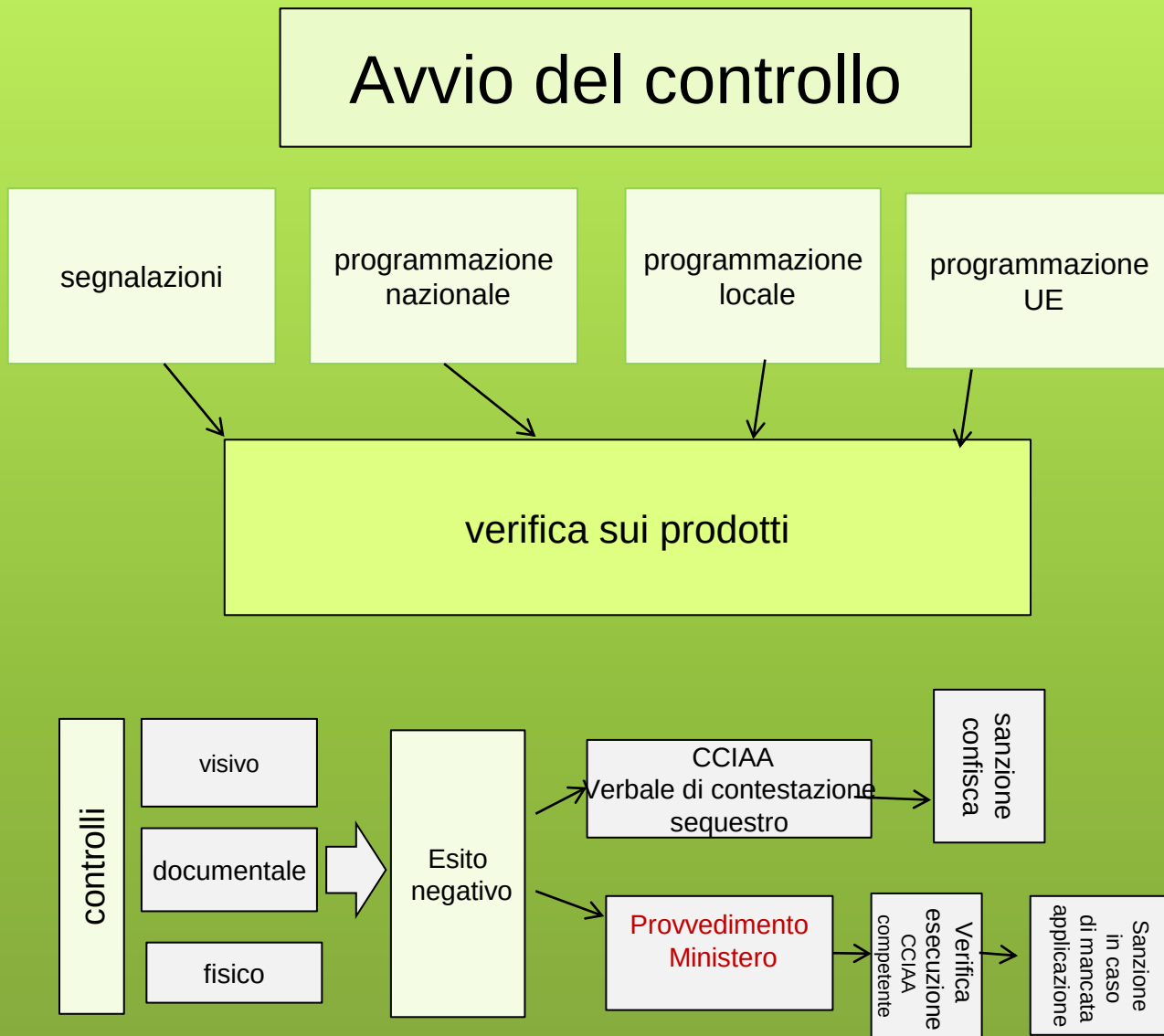
Chiusura attività

- comunicazione esito procedimento alle parti
- se esito negativo, sequestro e contestazione di violazione amministrativa ex legge 689/81 per applicazione sanzioni
- trasmissione atti a Mimit e Mase per adozione provvedimenti
- Trasmissione rapporto a uffici sanzioni Camere di commercio
- reportistica e valutazione dei risultati

Avvio del controllo

Dove

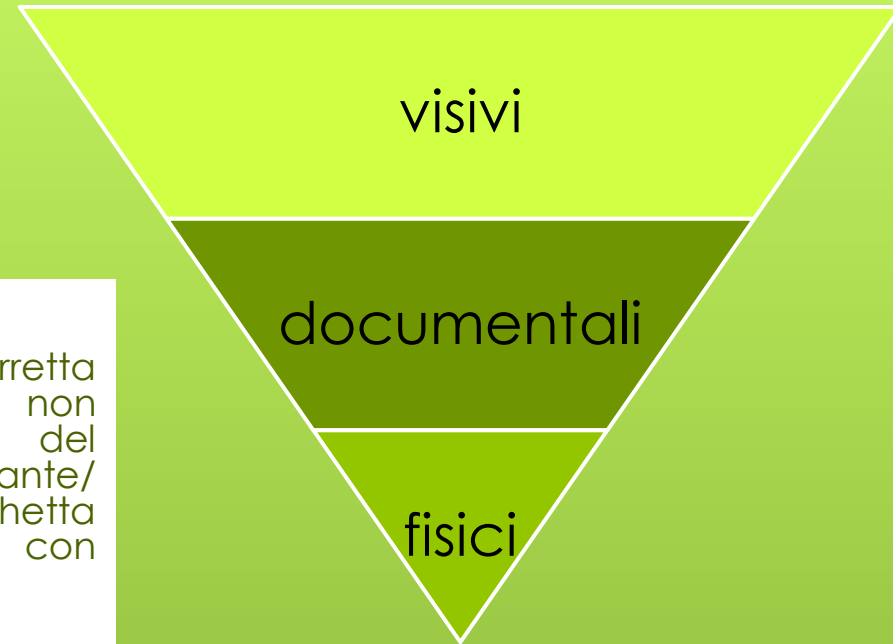
- › luoghi di produzione
- › depositi e magazzini
- › punti vendita all'ingrosso
- › punti vendita al dettaglio
- › fiere
- › siti web



- **Controllo visivo** - consente di verificare la corretta presentazione del prodotto e l'assenza di non conformità palesi-consiste nella verifica visiva del prodotto, e dell'etichettatura del prodotto (fabbricante/importatore, identificativo prodotto, etichetta energetica, marcatura CE, dati. Confronto con informazioni registrate su EPREL.

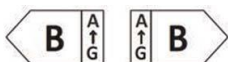
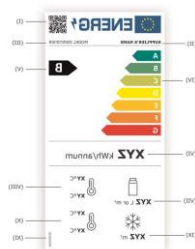
- **Controllo documentale** - consente di verificare la tracciabilità del prodotto attraverso la documentazione commerciale e la sua conformità alle norme attraverso la documentazione tecnica. Si chiede al fornitore la documentazione non presente su Eprel

- **Controllo fisico** - consente di verificare la conformità del prodotto sottoponendo il prodotto prelevato dal mercato ad analisi di laboratorio secondo le norme tecniche (armonizzate) applicabili.



QUALI CONTROLLI?

Controllo visivo



Controllo documentale



Per il prodotto deve essere disponibile

- etichetta di efficienza energetica (su prodotto, su siti di vendita, su EPREL)
- scheda prodotto (nel punto vendita, sui siti di vendita o su EPREL)
- Informazioni su sito fornitore: classe di efficienza energetica, indicazioni a libero accesso richieste da reg delegati
- documentazione tecnica (su EPREL e presso fornitore)

Irregolarità più frequenti

- etichetta non presente, non corretta o non correttamente visualizzata su siti web di vendita- **NEW!** È in preparazione in Camera di commercio, con il concorso degli altri soggetti interessati, una guida specifica per la vendita online dei prodotti elettrici ed elettronici, considerata anche a grande creatività nel disapplicare la corretta visualizzazione di etichetta e scheda informativa del prodotto
- identificazione degli operatori economici non chiara
- scheda prodotto mancante o riportate in maniera non corretta
- assenza di dati su EPREL

La documentazione tecnica comprende

- descrizione generale del modello che consenta identificazione agevole e univoca
- riferimenti alle norme armonizzate o altre norme di misurazione utilizzate
- precauzioni da adottare nel montaggio, installazione, manutenzione, esecuzione prove
- parametri tecnici misurati e calcoli eseguiti con i parametri misurati
- i riferimenti per l'identificazione di modelli equivalenti se sono stati utilizzati gli stessi valori
- la dichiarazione di conformità (progettazione ecocompatibile)

Irregolarità più frequenti

- manca coerenza tra i codici identificativi prodotto riportati sul prodotto e quelli riportati nella documentazione
- carenza di documenti
- i test report non supportano le dichiarazioni del fabbricante
- dichiarazioni e test con data posteriore rispetto all'intervento di vigilanza, eventualmente da soggetti estranei apparentemente rispetto al prodotto o comunque non qualificati

Controllo fisico

I prodotti possono essere **prelevati** per essere sottoposti a prove di laboratorio, finalizzate a verificare le dichiarazioni rese dal fabbricante su etichetta e scheda prodotto.

Si procede all'accantonamento di altre tre esemplari dello stesso modello di apparecchio per poter attuare eventualmente la procedura di sorveglianza prevista dagli allegati dei regolamenti delegati.

Delle operazioni effettuate viene data evidenza in apposito verbale di prelievo e vengono informate del procedimento le parti coinvolte, individuate tramite documentazione commerciale.

Per le operazioni di prova la Camera di commercio si avvale dell'attività di laboratori accreditati e/o tra quelli selezionati dal Ministero, Unioncamere, dall'Enea o, nell'ambito di progetti europei individuati dal soggetto coordinatore quale ad es. PROSAFE

Viene applicata la specifica procedura contenuta nell'allegato del regolamento delegato.

Qualora l'apparecchio prelevato non superi con esito positivo le prove(i valori determinati superano i valori dichiarati (oltre la tolleranza concessa), le procedure prevedono che le stesse vengano eseguite su altri tre esemplari appositamente accantonati.

L'operatore economico viene raggiunto dalla comunicazione di avvio del controllo documentale e fisico e dalla richiesta di documentazione. Riceve poi l'esito delle verifiche effettuate.

Prodotto che non risulta conforme alla prova di campione

L'OE può accettare i risultati della vigilanza e adottare azioni correttive sul prodotto, sulla documentazione relativa al prodotto.

L'OE opta per l'esecuzione di prove su ulteriori tre esemplari del prodotto. L'onere per l'esecuzione di queste ulteriori prove è a carico del fornitore. L'autorità di sorveglianza procede con il prelievo di ulteriori tre campioni di prodotto, l'incarico al laboratorio di eseguire le prove secondo la procedura stabilita dagli allegati dei regolamenti. Se la media aritmetica dei valori determinati sui tre campioni rientra nelle rispettive tolleranze di verifica il prodotto è considerato conforme

Le sanzioni (EL)

Art 13 del D.lgs 104/2012 -sono soggetti alle seguenti sanzioni

da 3.000 a 30.000 euro il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti privi dell'etichetta o della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non è tenuta a disposizione o non è messa a disposizione entro i termini stabiliti

da 2.000 a 20.000 euro il fornitore che immette sul mercato, commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta incompleta o inesatta o prodotti con scheda incompleta o inesatta o con documentazione tecnica incompleta o insufficiente per consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o sulla scheda ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso

da 4.000 a 40.000 euro il fornitore che non ottempera ai provvedimenti adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

da 1.000 a 10.000 euro, il distributore che espone prodotti privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda;

da 500 a 5.000 euro, il distributore che espone prodotti con etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure prodotti sui quali non è apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda non è redatta in lingua italiana, o prodotti con etichetta energetica non autorizzata o sui quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso.

Provvedimenti Ministero (EL)

Divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio di un prodotto per il quale sia stata accertata:

- l'assenza, inesattezza o incompletezza dell'etichetta

oppure

- l'assenza, inesattezza, incompletezza o redazione in lingua non italiana della scheda

oppure

- incompletezza o insufficienza della documentazione tecnica per valutare l'esattezza dei dati che figurano su etichetta e scheda

contestuale all'ordine di cessazione dell'infrazione entro un termine perentorio non superiore ai 30 giorni

Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di divieto diventa definitivo, ordina il ritiro e, se dal caso, il richiamo

Provvedimenti Ministero (EL)

Divieto temporaneo di immissione sul mercato, di commercializzazione e di messa in servizio di un prodotto per il quale sia stata accertata:

la presenza sul prodotto di etichette energetiche non autorizzate o la presenza di simboli, marchi, iscrizioni o etichette tali da indurre in errore l'utilizzatore per quanto riguarda il consumo di energia o di altre risorse essenziali durante l'uso

contestuale all'ordine di cessazione dell'infrazione entro un termine perentorio non superiore ai 30 giorni

Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di divieto diventa definitivo, ordina il ritiro e, se dal caso, il richiamo

Le sanzioni (ED)

Art 17 del D.lgs. 15/2011 - sono soggetti alle seguenti sanzioni:

da 20.000 a 150.000 euro chiunque mette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta

da 5.000 a 30.000 euro il fornitore che, dopo aver immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto, non mette a disposizione delle autorità, entro 10 giorni, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alla dichiarazione di conformità emessa

da 10.000 a 50.000 euro il fornitore che non rispetta il divieto di commercializzazione adottato dal Ministero ex art 10 comma 2

da 40.000 a 150.000 euro il fornitore che non rispetta il divieto o la limitazione adottati dal Ministero ex art 10 comma 3 secondo periodo

Provvedimenti Ministero (ED)

Ritiro temporaneo dal mercato o dal servizio, a spese del fabbricante/mandatario/importatore, dei prodotti privi della marcatura CE e della dichiarazione di conformità.

Divieto di commercializzazione per un periodo non superiore a 60 giorni nel caso di indizi di non conformità di un prodotto benché marcato CE o nel caso in cui, previa diffida, il fabbricante, mandatario o importatore non consenta l'acquisizione di campioni, della dichiarazione di conformità, della documentazione tecnica.

Ordine di conformazione al fabbricante, mandatario o importatore nel caso di prodotto non conforme, benché marcato CE o, se la non conformità non è sanabile, divieto o limitazione di commercializzazione.



Area Tutela del mercato

U.O. Vigilanza a tutela della fede pubblica

email: tutela.fedepubblica@mi.camcom.it

Sito web: www.mi.camcom.it



Norme UNI - Come consultarle
gratuitamente in Camera di commercio